

In data 22.04.2015 si sono incontrate, presso la sede di Federsolidarietà Veneto le seguenti organizzazioni:

- Federsolidarietà Confocooperative Veneto rappresentata da Sabrina Visentin e Stefano Lupatin
- Lega coop Veneto rappresentata da Loris Cervato
- AGCI Veneto rappresentata da Giuseppe Zagolin
- CGIL FP Veneto rappresentata da Palma Sergio, Sabrina Marini
- CISL FP Veneto rappresentata da Alessandro Peruzzi
- CISI Fisascat Veneto rappresentata da Maurizia Rizzo
- UIL FPL Veneto rappresentata da Antonio Imbriani, Piero Polo, Nerio Veronese

Premessa: Sono fatti salvi accordi aziendali già in vigore, come pure è fatto salvo il livello aziendale nello sviluppo di successivi accordi nell'applicazione e strutturazione della banca delle ore.

1) Orario di lavoro e banca delle ore

Viste le caratteristiche del comparto, caratterizzato tanto da un'elevata variabilità nella domanda quanto da un'ampia diffusione del lavoro a turni, che porta ad andamenti altalenanti nell'orario settimanale di lavoro, si istituisce la Banca Ore la cui principale finalità, proprio per il contesto di cui sopra, è quella di evitare situazioni di debito orario.

La presente disciplina sulla Banca Ore è da intendersi ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 52 del CCNL.

Il tetto massimo di ore non può superare i limiti previsti dal dlgs 66/2003 e dagli artt. 26, 51, 53 del CCNL. Le ore così definite saranno accumulate in banca ore previo consenso della lavoratrice o del lavoratore e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione.

Per i siti lavorativi che presentano situazioni per le quali non c'è certezza di saldo positivo delle ore si potrà decidere di utilizzare le ore depositate successivamente al saldo del 31 dicembre.

In caso contrario o dei siti in cui non sussistono condizioni per il saldo negativo, la lavoratrice o il lavoratore può recuperare le ore, compatibilmente con le esigenze di servizio, dal mese successivo a quello dell'accantonamento, con assenze compensative delle ore accantonate.

Il saldo parziale del mese od il saldo progressivo della banca ore verranno esposti mensilmente in busta paga per opportuna conoscenza dei lavoratori.

La banca delle ore sarà alimentata dal saldo positivo o negativo come differenza tra la somma delle ore effettivamente lavorate e non lavorate, ma retribuite quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: malattia, infortunio, maternità, permessi, ferie, festività di cui all'art. 58 del CCNL, permessi 104, permessi sindacali....) detratte le ore previste dal contratto individuale di lavoro.

Le assenze dovute a diritti sindacali e/o contrattuali sia retribuite che non retribuite non concorrono alla determinazione del debito orario.

Quanto periodicamente maturato in banca ore è considerato orario ordinario di lavoro e dunque rientra nella normale gestione dell'organizzazione del lavoro.

Fatte salve eventuali eccezioni concordate tra la Direzione Aziendale e la lavoratrice od il lavoratore e fatte salve quelle situazioni in cui non c'è certezza di saldo positivo, il conto individuale delle ore sarà chiuso entro il 31 dicembre di ogni anno e sarà saldato non oltre il 30 aprile dell'anno successivo o, in caso di cessazione, alla conclusione del rapporto di lavoro.

All'atto del saldo sarà riconosciuta la maggiorazione, per le ore di saldo positivo della Banca delle Ore. Detta maggiorazione sarà uguale a quella prevista dagli artt. 26 lettera c., e 53 del CCNL cooperative sociali 2010-2012. Le maggiorazioni sulle ore accantonate potranno essere trasformate in credito orario su richiesta della lavoratrice o del lavoratore.

Le ore accantonate in Banca delle Ore potranno essere destinate per completare il monte ore individuale in

// ✓

occasione di situazioni di calo delle attività.

In assenza di ore accantonate, nei suddetti casi di calo di attività, il saldo potrà essere negativo e potrà essere compensato con future ore da accantonarsi sin banca delle ore.

In caso di trasformazione dei contratti da full-time a part-time o viceversa all'atto della trasformazione si provvederà al saldo della Banca Ore.

2) Modalità operative in caso di debito orario.

Qualora la lavoratrice od il lavoratore presenti un saldo negativo rispetto al proprio orario contrattuale di lavoro, il conguaglio verrà riportato nel conto individuale dell'anno successivo.

Nel corso del mese di gennaio si avvierà un confronto teso a verificare i motivi dello scostamento ed ad individuare le strategie per normalizzare le situazioni negative, optando anche su eventuali soluzioni:

- Per un debito accumulato fino a 1 giorni, si potrà optare per un conguaglio con le N° 4 ex festività soppresse dell'anno precedente ed eventuali residui di ferie escluse le 4 settimane obbligatorie per legge;
- Eventuali ulteriori residui negativi dovranno essere inseriti in uno specifico piano di lavoro teso al rientro entro il 30 giugno dello stesso anno.

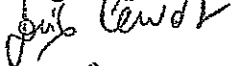
Semestralmente, per evitare situazioni critiche ed anomale si effettueranno, a livello aziendale, incontri congiunti di verifica.

Le ore accantonate in banca delle ore, potranno essere utilizzate, per completare il monte ore individuale, in occasione di situazioni di calo o di chiusura stagionale dell'attività, a garanzia del mantenimento mensile della retribuzione anche nei suddetti periodi.

Qualora ci si trovi in una situazione di "debito orario", cioè qualora le ore di "calo attività" siano maggiori rispetto a quelle accantonate in banca delle ore, sarà possibile, con il consenso della lavoratrice e/o lavoratore:

1. compensare il minor numero di ore lavorate con il recupero, concordato con la lavoratrice ed il lavoratore, attraverso lo svolgimento nelle settimane successive di ore ulteriori all'orario di lavoro individuale, nel rispetto della normativa dell'orario di lavoro sui riposi (Dlgs 66/2003). In tal caso la differenza tra orario di lavoro contrattuale individuale e ore effettivamente svolte sarà esposta mensilmente in busta paga in un apposito "conto ore", in modo tale che l'eventuale debito/credito sia aggiornato, permettendo gli eventuali recuperi. Tale compensazione potrà essere effettuata sia per i lavoratori full time che per i part timenei limiti della loro percentuale oraria.
2. Permessi non retribuiti.

Legacoop Veneto

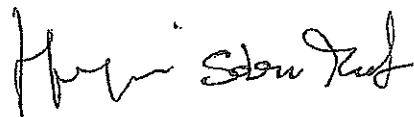


Federsolidarietà Confcoop Veneto

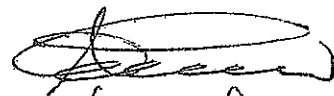


AGCI Veneto

CGIL FP Veneto



CISL FP Veneto



CISL Fisascat Veneto



UIL FPL Veneto

